

**Condotta antisindacale della P.A.** (sulla ammissibilità o meno di un ricorso innanzi al G.A., proposto per la repressione della condotta antisindacale da un sindacato di polizia, ove l'associazione ricorrente non abbia prodotto in giudizio il proprio statuto interno e nemmeno abbia dichiarato la esistenza in concreto di una articolazione locale a livello periferico).

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. III - sentenza 9 aprile 2014, n. 1689** - Pres. Cirillo, Est. Capuzzi - Ministero dell'Interno (Avv.ra Stato) c. Associazione Sindacale Coordinamento Indipendenza Sindacato Forze Polizia (COISP) (Avv. Schiano) - (annulla T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I ter, sent. n. 13224 del 2007 e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado).

**Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Di un sindacato di polizia - Ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 - Per la repressione della condotta antisindacale - Proposto sia dal segretario nazionale che da un suo segretario provinciale - Ove non sia stata fornita la prova, tramite la produzione in giudizio dello statuto interno, della esistenza in concreto di una articolazione locale a livello periferico - Inammissibilità per difetto di legittimazione attiva.**

**E' inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, un ricorso proposto innanzi al G.A., tendente ad ottenere la declaratoria della condotta antisindacale della P.A., ex art. 28 legge n. 300 del 1970, che sia stato proposto da una associazione sindacale delle Forze di Polizia, sia in persona del suo segretario generale, che di un suo segretario provinciale, nel caso in cui l'associazione ricorrente non abbia depositato in giudizio il proprio statuto interno e nemmeno abbia dichiarato la esistenza in concreto di una articolazione locale a livello periferico, non fornendo all'uopo un principio di prova al fine di avvalorare la propria legittimazione (1).**

(1) Cfr. Cass. SS.UU., sentenza 21 dicembre 2005 n. 28269, secondo cui, affinché possa ritenersi sussistente, al di là dei variabili moduli organizzativi, un'articolazione locale di una associazione nazionale, da un lato, questa deve svolgere effettivamente un'azione sindacale per la promozione degli interessi dei lavoratori in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l'azione dei singoli organismi territoriali, e, dall'altro, l'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali legittimate ad agire per il procedimento di repressione della condotta antisindacale deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse dovendosi fare riferimento alle strutture che detti statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali.

Documenti correlati:

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI, sentenza 24-9-2010, pag. <http://www.lexitalia.it/p/10/cassu2010-09-24-2.htm> (sul giudice competente a decidere una controversia in materia di repressione della condotta antisindacale di un ente pubblico non economico; fattispecie relativa alla Banca d'Italia che aveva unilateralmente modificato il regolamento del personale).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, sentenza 26-9-2007, pag. <http://www.lexitalia.it/p/72/casslav2007-09-26.htm> (sulla configurabilità o meno di una condotta antisindacale nel caso in cui il datore di lavoro, per attenuare le conseguenze di uno sciopero, adibisce i dipendenti non scioperanti a mansioni inferiori).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 2-11-2004, pag. [http://www.lexitalia.it/p/cds/cds4\\_2004-11-02-4.htm](http://www.lexitalia.it/p/cds/cds4_2004-11-02-4.htm) (sui presupposti necessari affinché possa configurarsi una condotta antisindacale della P.A. e sulla insufficienza a tal fine dell'adozione di un atto di inquadramento illegittimo).

TAR VENETO SEZ. II, decreto 27-10-2004, pag. [http://www.lexitalia.it/p/tar/tarveneto1\\_2004-10-27.htm](http://www.lexitalia.it/p/tar/tarveneto1_2004-10-27.htm) (sulla sussistenza della giurisdizione del G.A. in materia di repressione della condotta antisindacale del personale non contrattualizzato e sulla insussistenza di tale condotta nel caso di assegnazione di un dirigente sindacale ad una diversa struttura dello stesso ufficio).

TRIBUNALE DI FERRARA, SEZ. LAVORO, ordinanza 15-3-2005, pag. [http://www.lexitalia.it/p/51/tribferrara\\_2005-03-15.htm](http://www.lexitalia.it/p/51/tribferrara_2005-03-15.htm) (sulla possibilità o meno per un rappresentante sindacale eletto nella lista di un sindacato e passato ad altra organizzazione sindacale di invocare la disciplina in materia di repressione di condotta antisindacale), con nota di B. MAGAGNA.

-----  
Estremi di pubblicazione: [http://www.lexitalia.it/p/14/cds\\_2014-04-09.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-04-09.htm)

Legislazione: \_



\* Inizio pagina